

Circolare n.1 2025: Novità in materia di lavoro

Sommario

LEGGE DI BILANCIO 2025.....	1
ALIQUOTE IRPEF	1
TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER I CONTRIBUENTI CON REDDITO FINO AD EURO 15.000	1
TAGLIO DEL CUNEO FISCALE	2
DETRAZIONI FISCALI	3
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO	3
FRINGE BENEFIT	4
AUTOVETTURE AD USO PROMISCUO.....	4
ALTRE NOVITÀ	5
ESONERO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DELLE LAVORATRICI MADRI 2024-2025	5
SPESE PER TRASFERTA E RAPPRESENTANZA	7
IMMIGRATI E NUOVE REGOLE PER LE DETRAZIONI FAMILIARI NEL 2025	8
MAXI-DEDUZIONE PER LE NUOVE ASSUNZIONI	9

Legge di Bilancio 2025

ALIQUOTE IRPEF

È resa strutturale la riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni Irpef e delle relative aliquote che, a decorrere dal periodo di imposta 2025, saranno pari al:

- aliquota del **23%** per un reddito complessivo **non superiore ad euro 28.000**;
- aliquota del **35%** per un reddito complessivo **oltre euro 28.000 e fino ad euro 50.000**;
- aliquota del **43%** per un reddito complessivo **oltre ad euro 50.000**.

Inoltre, per i titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo **non superiore ad euro 15.000** è confermato l'innalzamento da euro 1.880 ad **euro 1.955** della detrazione di lavoro dipendente di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del Tuir. Per effetto dell'innalzamento di tale detrazione la c.d. "no tax area" è elevata da euro 8.173,91 ad euro 8.500. Il reddito di riferimento da prendere in considerazione è al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER I CONTRIBUENTI CON REDDITO FINO AD EURO 15.000

A seguito della rimodulazione della detrazione da lavoro dipendente e dell'accorpamento delle prime due aliquote dell'Irpef e nell'ottica di una riduzione del cuneo fiscale, il riconoscimento del trattamento integrativo, per i contribuenti con reddito complessivo **non superiore ad euro 15.000**, è

consentito **soltanto qualora l'imposta lorda sia superiore alla detrazione spettante per lavoro dipendente, diminuita dell'importo di 75 euro.**

Si ricorda che il trattamento integrativo spetta per un **ammontare massimo annuo di euro 1.200 a condizione che il soggetto sia "capiente"** ovvero che l'imposta lorda determinata da lavoro dipendente e assimilato sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente.

TAGLIO DEL CUNEO FISCALE

Dal 2025 il taglio del nucleo fiscale viene affidato a due nuove misure agevolative (in luogo del taglio del cuneo contributivo che si applica fino al 31 dicembre 2024):

- un **nuovo bonus, fiscalmente esente, destinato ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore ad euro 20.000;**
- un'**ulteriore detrazione** di imposta **per i redditi superiori ad euro 20.000 e fino ad euro 40.000.**

BONUS FINO A 20.000 EURO

Il bonus, **riconosciuto ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo non superiore ad euro 20.000**, si determina applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale pari al:

- **7,1%** se il reddito di lavoro dipendente non è superiore ad euro 8.500;
- **5,3%** se il reddito di lavoro dipendente è compreso tra 8.500 euro e 15.000 euro.
- **4,8%** se il reddito di lavoro dipendente è superiore ad euro 15.000

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all'intero anno.

ULTERIORE DETRAZIONE DA 20.000 FINO A 40.000 EURO

Se il **reddito complessivo è superiore ad euro 20.000 ma non ad euro 40.000** al lavoratore compete un'**ulteriore detrazione** dall'imposta lorda pari:

- **ad euro 1.000** se l'ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 20.000 ma non ad euro 32.000 (detrazione fissa);
- **al prodotto** tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro se l'ammontare del reddito complessivo è superiore ad euro 32.000 ma non ad euro 40.000.

Il bonus e l'ulteriore detrazione si applicano **solo ai titolari di redditi di lavoro dipendente**, con esclusione dei redditi di pensione e dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Il datore di lavoro **riconoscerà il bonus e l'ulteriore detrazione in via automatica**, senza che sia necessaria la preventiva richiesta del lavoratore e potrà compensare il credito maturato.

Qualora in sede di conguaglio, le agevolazioni risultino non spettanti, il sostituto di imposta dovrà recuperare il relativo importo rateizzandolo in dieci rate di pari importo se superiore a 60 euro, a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

Per i lavoratori rimpatriati che trasferiscono la residenza in Italia, per il riconoscimento del bonus e dell'ulteriore detrazione si assume il reddito effettivamente prodotto considerando quindi anche la quota esente.

DETRAZIONI FISCALI

Per le persone fisiche con un **reddito complessivo superiore ad euro 75.000** sono introdotti alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni che saranno parametrize al reddito percepito ed al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare.

In particolare, i contribuenti potranno detrarre un ammontare massimo di oneri calcolato moltiplicando il seguente importo:

- **14.000 euro** se il reddito complessivo è compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro;
- **8.000 euro** se il reddito complessivo è superiore ad euro 100.000

per un **coefficiente differenziato** in base al numero di figli fiscalmente a carico pari a:

- **0,50** se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- **0,70** se nel nucleo familiare è presente un solo figlio fiscalmente a carico;
- **0,85** se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- **1** se sono presenti più figli fiscalmente a carico o almeno un figlio a carico con disabilità accertata.

Le limitazioni riguardano tutti gli oneri detraibili previsti dal Tuir, comprese le detrazioni edilizie per lavori di ristrutturazione, ad eccezione:

- delle spese sanitarie;
- delle somme investite nelle start-up innovative e PM innovative;
- premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
- degli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024.

È previsto un **regime transitorio** che esclude dal nuovo sistema di calcolo tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, per le quali la detrazione è ripartita in più quote annuali.

Pertanto, ad esempio, i lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti nel 2024 seguiranno la loro regolare detrazione.

Le nuove limitazioni si aggiungono a quelle già in vigore dal 2020 che dispongono la riduzione degli oneri detraibili progressivamente a partire da euro 120.000 di reddito fino ad azzerarsi ad euro 240.000. Non è invece stata prorogata la franchigia di euro 260 prevista lo scorso anno per i redditi superiori ad euro 50.000.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Introdotte alcune restrizioni alle detrazioni per familiari a carico.

In particolare, **a decorrere dal periodo di imposta 2025**, la detrazione pari ad **euro 950 per figli a carico** **si applicherà esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni**, salvo che nel caso di disabilità accertata.

Inoltre, la **detrazione pari ad euro 750, precedentemente prevista per gli altri familiari a carico conviventi, potrà riferirsi solo agli ascendenti** (ad esempio genitori, nonni).

FRINGE BENEFIT

Per il **triennio 2025 - 2027**, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, **entro il limite complessivo di euro 1.000, sia dal punto di vista fiscale che contributivo, il valore dei beni ceduti e dei servizi** prestati ai lavoratori dipendenti, **nonché le somme erogate o rimborsate** ai medesimi lavoratori per il pagamento delle **utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'**affitto** della prima casa, degli **interessi sul mutuo** relativo alla prima casa. La franchigia di euro 1.000 è **elevata ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico**.

Ai fini dell'applicazione del limite maggiorato ad euro 2.000, i lavoratori sono tenuti a produrre al sostituto di imposta una dichiarazione contenente il codice fiscale dei figli a carico. La norma non impone alcuna forma specifica per effettuare la dichiarazione che, pertanto, potrà essere resa con le modalità che il datore di lavoro riterrà più opportune. Il datore di lavoro sarà tenuto a conservare la documentazione per i successivi controlli ed effettuare un'informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti (tale adempimento potrà essere effettuato entro la chiusura del periodo di imposta). In mancanza della dichiarazione del dipendente, l'agevolazione non è applicabile.

In ogni caso, il superamento di entrambe le soglie di esenzione (euro 1.000 ed euro 2.000 per i lavoratori con figli a carico) comporta l'imponibilità sia fiscale che contributiva dell'intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente i citati limiti.

Al riguardo si precisa, inoltre, che ai fini dell'individuazione delle suddette soglie di esenzione, occorre considerare l'**ammontare complessivo** di tutti i beni ceduti e i servizi forniti dal datore di lavoro nel corso dell'anno di riferimento (ad esempio, autovetture in uso promiscuo, telefoni ecc.

AUTOVETTURE AD USO PROMISCO

La Legge 30 dicembre 2024, n. 207, c.d. "Legge di Bilancio 2025", in vigore dal 1° gennaio 2025 (pubblicata sul S.O. n. 43 alla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024), recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", al fine di incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale, **ridefinisce le modalità di tassazione del fringe benefit** in capo al dipendente in caso di concessione in uso promiscuo dell'autovettura aziendale.

Come è noto, l'assegnazione dell'auto al dipendente determina in capo allo stesso un compenso in natura da esporre in cedolino e da assoggettare a contribuzione e ritenute fiscali. Originariamente per il calcolo del reddito imponibile occorreva assumere il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15.000 km, determinato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI, al netto di quanto corrisposto dal dipendente per l'utilizzo personale.

Successivamente la Legge di Bilancio 2020 ha modificato la norma prevedendo che per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020, con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60g/km, e assegnati ai dipendenti dopo tale data, il benefit è pari al 25% dell'importo corrispondente al costo

chilometrico ACI. La percentuale è incrementata a seconda del livello di emissione di anidride carbonica così indicato nella tabella in allegato.

La Legge di Bilancio 2025 prevede un nuovo sistema di valorizzazione convenzionale del benefit collegato all'alimentazione del veicolo.

In particolare, per **gli autoveicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 il valore che concorre alla formazione del reddito imponibile è pari al 50%** dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.

Tale percentuale è ridotta:

- al **10%** nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a **trazione esclusivamente elettrica**;
- al **20%** per i **veicoli elettrici ibridi plug in**.

La nuova formulazione normativa andrà a penalizzare tutte le autovetture non elettriche o ibride, per le quali indipendentemente dalla classe di emissione CO₂, la tassazione e contribuzione previdenziale in capo al dipendente sarà al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km.

Come già sopra accennato, le nuove percentuali si applicano esclusivamente ai veicoli:

- **immatricolati dopo il 1° gennaio 2025**;
- **concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° gennaio 2025**.

Pertanto, qualora l'assegnazione riguardi un **veicolo già immatricolato nel 2024** (o in anni precedenti), **troverà applicazione la previgente disposizione**, ovvero la valorizzazione secondo la classe di emissione di CO₂, anche se l'auto è concessa al dipendente dopo il 1° gennaio 2025.

Si ricorda che il valore dell'autovettura ad uso promiscuo è da considerare al fine di esenzione generale dei compensi in natura pari ad euro 1.000 annui per il triennio 2025-2027, innalzato ad euro 2.000 annui limitatamente ai lavoratori con figli a carico.

Altre novità

ESONERO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DELLE LAVORATRICI MADRI 2024-2025

2024

L'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ("Legge di bilancio 2024"), ha previsto un esonero contributivo per le **lavoratrici** che, nel **periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, risultino essere **madri di tre figli o più figli**, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni.

In via sperimentale, l'esonero, ai sensi dell'articolo 1, comma 181 della medesima legge, spetta anche in favore delle **lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, risultino essere **madri di due figli**, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni;
L'INPS con il recente **messaggio n. 401/2025** ha fornito i seguenti chiarimenti.

Esonero per madri con tre o più figli:

L'esonero contributivo totale per le lavoratrici madri con tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni, rimane **in vigore fino al 31 dicembre 2026**. Questo esonero si applica alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inclusi i contratti part-time e di apprendistato, con l'esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Esonero per madri con due figli:

L'esonero contributivo totale per le lavoratrici madri con due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è **cessato il 31 dicembre 2024**, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2025, tale esonero non è più applicabile.

2025

La **legge 30 dicembre 2024, n. 207 ("Legge di bilancio 2025")** ha introdotto una nuova versione dell'**esonero contributivo** per le lavoratrici madri che copre il periodo **1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2027**.

Premesso che l'INPS si riserva di fornire ulteriori istruzioni operative una volta emanato il decreto interministeriale attuativo della disciplina introdotta dalla "Legge di bilancio 2025", segnaliamo di seguito alcune indicazioni già fornite dall'Istituto con il messaggio n. 401/2025 sopra citato.

A decorrere dall'anno 2025, l'esonero sarà riconosciuto in misura parziale sulla quota di contribuzione a carico delle **lavoratrici madri di due o più figli** e riguarderà sia le **lavoratrici dipendenti che le autonome**, con la sola eccezione dei rapporti di lavoro domestico. Per accedere all'esonero, la retribuzione annua o il reddito imponibile ai fini previdenziali **non dovrà superare i 40.000 euro**. L'esonero spetterà fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

A decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero sarà applicabile fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

	Legge di Bilancio 2024	Legge di Bilancio 2025
Lavoratrici che possono accedere all'esonero	Dipendenti a tempo indeterminato. Dipendenti passate da tempo determinato a tempo indeterminato (dal mese di trasformazione). Sono comprese le lavoratrici con contratto <i>part-time</i> e contratto di apprendistato.	Lavoratrici dipendenti. Lavoratrici autonome.

Situazione familiare per accedere all'esonero	Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 Lavoratrici madri con tre e più figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 Lavoratrici madri con due figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni. (Misura terminata il 31 dicembre 2024).	Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 Lavoratrici madri con due figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni. Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 Lavoratrici madri con tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni.
Misura dell'esonero	100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile. Soglia massima mensile: euro 250 (3.000 :12). Soglia giornaliera: euro 8,06 (250 : 31).	Parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice.
Durata dell'esonero	Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024 (Misura terminata il 31 dicembre 2024).	Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2027. Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2027.
Limiti di reddito per accedere all'esonero	Nessun limite	Retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua

SPESE PER TRASFERTE E RAPPRESENTANZA

A partire dal 1° gennaio 2025, entrano in vigore nuove disposizioni fiscali che impongono l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili per la deducibilità delle spese di trasferta sostenute da lavoratori dipendenti e autonomi. Queste misure, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal Decreto Legislativo n. 192/2024 di riforma IRPEF-IRES, mirano a contrastare l'evasione fiscale e richiedono alle aziende una revisione delle policy relative alle trasferte e ai rimborsi spese.

Regole per i lavoratori dipendenti

I commi da 81 a 86 dell'articolo 1 della Legge n. 207/2024 introducono importanti restrizioni sulla deducibilità delle spese relative alle trasferte, applicabili sia ai lavoratori subordinati che autonomi.

A partire dall'anno fiscale 2025, i dipendenti che si sposteranno per trasferte o missioni, sia all'interno che all'esterno del comune in cui si trova il loro luogo di lavoro, potranno escludere dal reddito imponibile le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (comprese quelle sostenute per servizi di taxi e NCC), rimborsate dal datore di lavoro, se i pagamenti saranno effettuati tramite **strumenti**

tracciabili come carte di credito, bancomat, prepagate, applicazioni di pagamento, assegni bancari o circolari.

Di conseguenza, non basterà più compilare semplici moduli forniti dall'azienda per giustificare le spese: sarà indispensabile dimostrare la tracciabilità di ogni pagamento effettuato. Nel caso in cui le spese siano state sostenute in contanti e successivamente richieste a rimborso, queste saranno soggette a tassazione e contribuzione, al pari di qualsiasi altra forma di compenso erogata al lavoratore.

Inoltre, non vengono apportate modifiche alle disposizioni fiscali che differenziano le trasferte fuori dal comune da quelle interne al comune, salvo per quanto riguarda l'obbligo di tracciabilità di alcune spese. Nelle trasferte extra-comunali, continueranno a essere riconosciute le indennità forfettarie previste dall'articolo 51, comma 5, del TUIR, mentre per le trasferte comunali tutte le indennità e i rimborsi saranno interamente imponibili, a meno che non si tratti di spese di viaggio e trasporto tracciate e adeguatamente documentate.

Semplificazione per la documentazione di viaggio

Un'importante novità introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto di riforma IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2024) consente ai lavoratori di non presentare documentazione dettagliata rilasciata dal vettore, purché le spese siano sostenute con mezzi tracciabili e adeguatamente comprovate.

Infine, rimane invariato l'obbligo di indicare sul Libro Unico del Lavoro tutte le somme erogate al lavoratore, comprese quelle corrisposte a titolo di rimborso spese, anche se effettuate nell'interesse del datore di lavoro.

Regole per i lavoratori autonomi

La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti modifiche alla disciplina delle spese di trasferta, coinvolgendo anche i lavoratori autonomi. Le novità riguardano, tra gli altri, l'articolo 54 del TUIR, relativo alla determinazione del reddito da lavoro autonomo.

Dal 1° gennaio 2025, le spese per prestazioni alberghiere, consumazioni di alimenti e bevande, viaggi e trasporti con autoservizi pubblici non di linea, nonché i rimborsi chilometrici relativi a tali spese, saranno **deducibili solo se pagate utilizzando strumenti tracciabili**. Tali disposizioni si applicano sia alle spese addebitate in modo analitico al committente sia ai rimborsi corrisposti per le trasferte di dipendenti o lavoratori autonomi.

La normativa unifica il trattamento fiscale per dipendenti e autonomi: qualora i pagamenti non siano effettuati in conformità alle prescrizioni, gli importi erogati verranno considerati come reddito da lavoro autonomo. Questo comporta un aumento del carico fiscale per i lavoratori e, per datori di lavoro o committenti, l'impossibilità di dedurre i costi sostenuti.

Immigrati e nuove regole per le detrazioni familiari nel 2025

Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 12 del DPR 917/1986 (TUIR) stabilisce che **gli stranieri residenti in Italia, ma non cittadini italiani, dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE), non potranno più usufruire delle detrazioni per familiari fiscalmente a carico che risiedono all'estero**. Tuttavia, rimangono escluse dalla stretta le persone provenienti da Islanda, Liechtenstein e Norvegia, paesi membri del SEE.

Questa modifica segna un cambiamento rispetto al passato, quando anche i familiari non conviventi e residenti all'estero potevano essere considerati a carico, purché soddisfacessero i requisiti di reddito (2.840,51 euro, o 4.000 euro per i figli fino a 24 anni) e fossero correttamente documentati. La documentazione necessaria includeva certificati tradotti, asseverati o apostillati e la richiesta di un codice fiscale per il familiare, da utilizzare nelle dichiarazioni fiscali.

Eccezioni

Rimangono invariate le regole per gli stranieri residenti in Italia, che possono continuare a beneficiare delle detrazioni per familiari fiscalmente a carico residenti sul territorio italiano, alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, UE o SEE. Inoltre, i cittadini con doppia cittadinanza, di cui una italiana o comunitaria, possono ancora richiedere lo sconto fiscale.

Un'ulteriore eccezione riguarda i cosiddetti "non residenti Schumacher", ossia individui che risiedono in paesi della "white list" (Stati con adeguato scambio di informazioni fiscali con l'Italia), producono almeno il 75% del reddito complessivo in Italia e non beneficiano di agevolazioni analoghe nel paese di residenza.

Maxi-deduzione per le nuove assunzioni

Cos'è la maxi deduzione?

È un incentivo fiscale che consente alle imprese di dedurre dal reddito una quota maggiore dei costi sostenuti per i nuovi dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. In pratica, l'azienda potrà "scaricare" dalle tasse una somma superiore rispetto a quanto avviene normalmente per le assunzioni a tempo indeterminato.

Scopo:

L'obiettivo principale di questa misura è incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro e la crescita dell'occupazione. Si punta a rendere più conveniente per le aziende assumere personale con contratti stabili, contribuendo a ridurre la precarietà nel mondo del lavoro.

Chi può beneficiare della maxi deduzione?

Possono beneficiare di questa agevolazione i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che assumono nuovo personale con contratto a tempo indeterminato. Sono inclusi sia i grandi gruppi che le piccole e medie imprese, nonché i professionisti con partita IVA.

Qual è la misura della deduzione maggiorata?

La deduzione maggiorata è pari al 20% del costo del personale neo assunto. Ciò significa che l'azienda potrà dedurre dal proprio reddito imponibile una somma pari al 120% del costo del lavoro sostenuto per il nuovo dipendente (100% + 20%).

Maggiorazione della deduzione per categorie specifiche:

Tale percentuale può aumentare fino al 30% nel caso in cui l'assunzione riguardi alcune categorie di lavoratori svantaggiati, come ad esempio:

- Disoccupati da lungo periodo
- Giovani under 30
- Donne
- Lavoratori con disabilità
- Soggetti precedentemente condannati
- Altri soggetti individuati dalla legge

Quali sono i requisiti per ottenere la maxi deduzione?

Per poter usufruire della maxi deduzione, è necessario che l'impresa soddisfi alcuni requisiti specifici, tra cui:

- **Incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato:** L'azienda deve aver incrementato il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto alla media dell'anno precedente. Non è sufficiente sostituire un dipendente con un altro, ma deve esserci un effettivo aumento della forza lavoro a tempo indeterminato.
- **Mantenimento del numero complessivo di lavoratori:** Il numero complessivo di lavoratori (inclusi quelli a tempo determinato) non deve risultare inferiore rispetto al 2023. Questo requisito mira a garantire che l'incentivo non venga utilizzato per "mascherare" licenziamenti o trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito agli argomenti inseriti nella presente circolare.

Prato 11/02/2025

Cordiali Saluti
STUDIO MESSERI MASSAI